

## NEWSLETTER AMBIENTE

### BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

### AGGIORNAMENTO NORMATIVO

<b>ARGOMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>Presentazione MUD: Possibile proroga al 30 giugno</b>	<p>Con un comunicato stampa del 09 aprile 2010, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha reso noto che nei prossimi giorni sarà presentato uno schema di decreto legge per la proroga al 30 giugno del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), che è fissato per il 30 aprile.</p> <p>Il decreto che sarà esaminato la settimana prossima dal CDM, consentirà inoltre alle aziende di utilizzare un modello cartaceo di MUD, aggiornato con le indicazioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e non il MUD elettronico che era stato introdotto nel dicembre del 2008 e che sarebbe dovuto entrare in vigore con la dichiarazione di quest'anno.</p> <p><i>Fonte: <a href="http://www.minambiente.it">www.minambiente.it</a></i></p>
<b>Rifiuti: abolizione ATO</b>	<p>A partire dal 27 marzo 2011 sono sopprese le autorità d'ambito territoriale (ATO) che governano il servizio di gestione dei rifiuti e il servizio idrico integrato.</p> <p>Ne consegue che gli atti compiuti dagli Ato dopo quella data saranno da considerarsi nulli, mentre entro quella data è compito delle regioni provvedere alla ridistribuzione con legge delle funzioni già esercitate dagli Ato.</p> <p><i>Legge 26 marzo 2010, n. 42, in Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2010 n. 72</i></p>
<b>Rifiuti: abbandono fuori dei casonetti</b>	<p>La Suprema Corte ribadisce il divieto di abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori e sancisce l'onere, per le imprese addette alla raccolta dei rifiuti, di controllare la corretta attività di smaltimento rivolgendosi ad altro luogo di conferimento nel caso in cui siano saturi i contenitori ai quali vengano destinati i rifiuti.</p> <p><i>Cass. Sez. III, sentenza n. 8275 del 3 marzo 2010</i></p>
<b>Rifiuti: spandimento materiali edili</b>	<p>L'attività di spandimento sul suolo dei materiali di risulta di una demolizione, destinati a livellare un terreno, configura l'ipotesi di "deposito permanente" qualificabile a tutti gli effetti come operazione di smaltimento di rifiuti.</p> <p>Ne consegue che tale attività necessita di autorizzazione come qualsiasi altra attività di gestione dei rifiuti.</p> <p><i>Cass. Sez. III, sentenza n. 11259 del 24 marzo 2010</i></p>
<b>Ambiente in genere: ecoincentivi</b>	<p>A partire dal 15 aprile 2010 scattano gli incentivi per chi acquista case ecologiche, cucine, elettrodomestici a basso consumo, motocicli elettrici, macchine agricole, gru e motori per la nautica.</p> <p>Il contributo sarà riconosciuto immediatamente al consumatore come riduzione percentuale del prezzo di vendita e recuperato in seguito dal rivenditore. Tutti i venditori dovranno registrarsi in un apposito elenco tramite il call center istituito ad hoc da Poste Italiane.</p> <p><i>Decreto Legge n. 40/2010, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26.03.2010</i></p>
<b>Acque: nuovo regime sanzionatorio</b>	<p>Modificato il primo periodo del comma 5, articolo 137, Parte III, D.Lgs. n. 152/2006, relativo alla disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.</p> <p>Il nuovo regime sanzionatorio, in vigore dal 23 marzo 2010, prevede ipotesi di responsabilità penale solo per gli sversamenti più gravi. In particolare, è prevista la sanzione penale per lo scarico di acque reflue industriali autorizzato ma eccedente i valori limite, solo se riguarderà le sostanze ex tabella 5, allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs 152/2006.</p> <p><i>Legge 25 febbraio 2010 n. 36, in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010</i></p>
<b>Reflui provenienti da attività di allevamento del bestiame</b>	<p>L'utilizzazione agronomica di reflui provenienti da attività d'allevamento del bestiame fuori dei casi o dei limiti consentiti, continua ad integrare il reato previsto dall'art. 137 comma quattordicesimo, del D.L.vo 152 del 2006.</p> <p><i>Cass. Sez. III, sentenza n. 11256 del 24 marzo 2010</i></p>

## SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
<b>Denuncia CONAI</b>	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.05.2010	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
<b>Comunicazione emissioni</b>	Presentazione all'ISPRA dei dati relativi alle emissioni in atmosfera prodotte dai grandi impianti di combustione	Impianti di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50MW	31.05.2010	D. Lgs. 152/2006 -art.274

## APPROFONDIMENTI

<b>SISTRI: modalità operative</b>	<p>Dopo aver affrontato la complessa fase di iscrizione al sistema Sistri, i soggetti obbligati si trovano costretti a modificare le modalità di gestione dei rifiuti (formulari, registri e MUD sono destinati ad essere progressivamente sostituiti) e a dover familiarizzare con le modalità operative e gli adempimenti che il nuovo sistema telematico di gestione impone. Il Sistri entrerà in funzione dal 13 luglio 2010 per le imprese con iscrizione obbligatoria entro il 30 marzo 2010 e dal 12 agosto 2010 per le imprese con iscrizione obbligatoria entro il 29 aprile 2010.</p> <p>Ancora, dal 12 agosto 2010 il sistema sarà volontario per altre categorie di utenti. Tuttavia, fino al 13 agosto 2010 (per il primo gruppo di obbligati) e fino al 12 settembre 2010 (per il secondo gruppo di obbligati) sarà necessario far convivere il Sistri con i vecchi adempimenti (registri e formulari).</p> <p><b><u>Dispositivi elettronici e loro utilizzazione</u></b></p> <p>Sono gli strumenti che consentono di operare secondo il sistema SISTRI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il <b>dispositivo USB</b> è una chiavetta elettronica necessaria per accedere in sicurezza al SISTRI. Essa consente la trasmissione dei dati, la firma elettronica delle informazioni fornite e permette di memorizzare i dati inseriti sul dispositivo stesso.</li> </ul> <p>In particolare, la chiavetta deve essere utilizzata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-registrare i rifiuti prodotti (operazione di carico)</li> <li>-movimentare i rifiuti (operazione di scarico ed emissione della scheda equivalente al formulario di identificazione dei rifiuti)</li> <li>-apporre la firma digitale da parte del delegato</li> </ul> <p>Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici, associati alle persone fisiche individuate in sede di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali soggetti vengono identificati dal sistema con codici Pin, Puk ed username.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La <b>black box</b> è il dispositivo da installarsi sui veicoli che trasportano rifiuti sia a titolo professionale che in conto proprio ed ha la funzione di monitorare il percorso del veicolo che effettua il trasporto di rifiuti.</li> </ul> <p>Ogni black box è altresì fornita di una chiavetta USB.</p> <p><b><u>L'operatività del sistema SISTRI</u></b></p> <p>I dispositivi USB devono essere utilizzati dagli operatori per accedere alla "banca dati" centralizzata e quindi vanno inseriti in un computer munito di collegamento a internet. Il flusso dei dati avviene tramite la scheda SISTRI, un documento elettronico composto da diverse sezioni, da compilare a cura di ciascun soggetto coinvolto nel processo di gestione dei rifiuti.</p> <p>Per le registrazioni è previsto l'inserimento dei dati in 2 sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sezione "Registro cronologico";</li> <li>-Sezione "Area movimentazione rifiuto"</li> </ul> <p>La gestione avviene attraverso schede relative alle diverse operazioni da eseguire: Il produttore/detentore carica i dati del rifiuto nell'Area Registro Cronologico, entro 10 giorni lavorativi dalla sua produzione, inserendo:</p>
-----------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CER, denominazione e descrizione del rifiuto</li> <li>- Quantità espressa in kg.</li> <li>- Stato fisico</li> <li>- Eventuali caratteristiche di pericolo</li> </ul> <p>Tale operazione sostituisce l'annotazione dei movimenti di carico nel registro di carico e scarico.      Al termine dell'inserimento dei dati, il sistema SISTRI richiede la digitazione del PIN del delegato o di uno delegati associati alla chiavetta USB. L'operazione si conclude con l'apposizione della firma elettronica.      Il produttore/detentore, quando decide di conferire il rifiuto, accede al sistema selezionando le righe di carico della Sezione "Registro cronologico" relativa al CER e alla quantità di rifiuto che vuole avviare a smaltimento o a recupero.      Quindi, il Sistri genera automaticamente la scheda "Area Movimentazione" che il produttore/detentore provvede a compilare indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-numero colli</li> <li>-eventuale trasporto assoggettato ad ADR</li> <li>-destinatario del rifiuto</li> </ul> <p>Se necessario, il produttore/detentore deve allegare il certificato analitico in formato pdf che identifica le caratteristiche del rifiuto da movimentare.      Siffatta operazione di caricamento dei dati, deve essere effettuata almeno 4 ore prima del trasporto se si tratta di rifiuti pericolosi. Di contro, in caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda Sistri "Area Movimentazione" deve essere compilata dal produttore e dal trasportatore prima della movimentazione del rifiuto stesso.      Da parte sua, il trasportatore carica i dati del trasporto (almeno 2 ore prima del trasporto se si tratta di rifiuti pericolosi), compilando la Sezione "Area Movimentazione" già predisposta dal produttore/detentore con le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-mezzo utilizzato</li> <li>-nome del conducente</li> <li>-data di inizio trasporto e percorso</li> </ul> <p>Il conducente del mezzo, partito dall'azienda con l'autoveicolo dotato della corrispondente black box, del dispositivo USB e di una copia della scheda SISTRI, si dirige verso la sede del produttore per prendere in carico i rifiuti.      Il trasportatore arriva presso il produttore e inserisce il proprio dispositivo USB nel PC del produttore per prendere in carico il rifiuto.      Il produttore stampa una copia cartacea della scheda SISTRI "Area Movimentazione" che, firmata dal produttore e dal conducente, accompagna il trasporto dei rifiuti. Tale documento viene a sostituire il formulario ed è equipollente alla "scheda di trasporto" di cui all'art. 7-bis, D.Lgs. n. 286/2005.      Il ciclo si conclude all'arrivo del trasporto a destino, con l'accettazione del carico da parte del destinatario e le relative comunicazioni al Sistri da parte del trasportatore e del destinatario.      Nello specifico, il delegato dell'impianto di destinazione accede alla sezione "Area Movimentazione" e, in relazione al carico ricevuto, provvede alla compilazione del campo quantità accettata.      Il trasportatore, inserendo la propria chiavetta USB nel computer del destinatario, provvede all'invio al Sistri dei dati memorizzati dalla black box durante il percorso.</p> <p><b><u>Le operazioni del Sistri</u></b></p> <p>A seguito delle trasmissioni dati effettuate, il SISTRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ genera, per l'azienda di trasporto, la specifica riga del "registro cronologico";</li> <li>▪ genera, per l'impianto di destinazione, la specifica riga del "registro cronologico" con la presa in carico dei rifiuti;</li> <li>▪ invia alla casella di posta elettronica, attribuita automaticamente dal sistema al produttore del rifiuto, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di destinazione;</li> <li>▪ compila per il produttore la specifica riga del "registro cronologico", già compilata in fase di "carico" con i dati relativi allo "scarico".</li> </ul>
<b>Riferimenti normativi</b>	D.Lgs. 152/06 - art. 189 D.M. 17/12/2009 D.M. 5/02/2010

## **FAQ (Le domande più frequenti)**

### **1) Se si vuole movimentare un rifiuto non pericoloso, quanto prima occorre inserire i dati nella scheda di movimentazione?**

Il D.M. 15 febbraio 2010 per i soli rifiuti non pericolosi, ha azzerato i tempi di preavviso, pertanto la scheda Sistri "Area Movimentazione" deve essere compilata dal produttore e dal trasportatore prima della movimentazione del rifiuto stesso.

### **2) Quando diventa operativo il sistema Sistri ?**

Per il primo gruppo di utenti con iscrizione obbligatoria entro il 30 marzo 2010, il sistema diviene operativo dal 13 luglio 2010; per il secondo gruppo di utenti, obbligati ad aderire al sistema entro il 29 aprile 2010, il sistri entra in funzione dal 12 agosto 2010.

*Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.*